

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 027/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 014CSA– RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2016

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio e della sig.ra Rita Indorante in attività di Segreteria.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S. SIG. MIHAJLOVIC SINISA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DELL'11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 13.9.2016)

Con atto, spedito in data 13.9.2016, il sig. Mihajlovic Sinisa, allenatore della Società Torino F.C. preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d'urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 13.9.2016 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Atalanta/Torino, disputatasi in data 11.9.2016, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Mihajlovic faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro e del Quarto Ufficiale di Gara che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal sig. Mihajlovic.

Ed invero, questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che le due condotte, la prima irrispettosa e la seconda ingiuriosa, siano state rivolte all'indirizzo del Direttore e del Quarto Ufficiale di Gara e non nei confronti dei propri calciatori; ne è prova il fatto che sia nel referto del Quarto Uomo che in quello dell'Arbitro le condotte sono, in entrambi i casi, connotate dall'intenzione, da parte del sig. Mihajlovic di contestare, nel primo caso, una decisione arbitrale e, nel secondo caso, la decisione assunta dall'arbitro di allontanare dal campo il ricorrente.

Pertanto, ove anche si potesse qualificare, la seconda condotta (avere rivolto l'epiteto "V....." all'indirizzo dell'Arbitro), come irrispettosa anziché ingiuriosa, questa Corte rileva come la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara sia del tutto congrua in relazione alle due e distinte condotte poste in essere dal sig. Mihajlovic nei confronti del Direttore e del Quarto Ufficiale di Gara.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Mihajlovic Sinisa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio e della sig.ra Rita Indorante in attività di Segreteria.

2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S. A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MARAN ROLANDO SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/LAZIO DELL'11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 13.9.2016)

A seguito di segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale in relazione alla espressione blasfema pronunciata dal Sig. Rolando Maran, allenatore della società Chievo Verona, nell'ambito dell'incontro Chievo Verona/Lazio dell'11.09.2016, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, decideva di irrogare al predetto allenatore la sanzione di 1 giornata effettiva di gara. Secondo quanto stabilito dal Giudice, infatti, le predette immagini documentavano che “ *nella circostanza segnalata il Sig. Maran, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, imprecando senza rivolgersi ad alcuno dei presenti, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, articolata in due locuzioni, individuabili dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell'art. 19, comma 3 bis, e dell'art. 35 comma 1.3 C.G.S.*”.

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione la società AC Chievo Verona la quale chiedeva a questa Corte l'annullamento della squalifica di una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al Sig. Rolando Maran, per mancata certezza della prova televisiva dedotta. La società reclamante sosteneva infatti, attraverso i propri scritti difensivi, che le immagini televisive sulla scorta delle quali il Giudice Sportivo è pervenuto ad una affermazione di responsabilità del proprio allenatore, non siano supportate dall'audio che avrebbe consentito inconfutabilmente l'espressione blasfema del Maran.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che la prova televisiva di cui all'art. 35 comma 1.3 del C.G.S. si riferisce, esclusivamente, all'esame di filmati di documentata provenienza, che è l'unica condizione imposta dalla norma di che trattasi che, in alcuna sua parte, fa riferimento o lascia anche solo intendere che gli stessi debbano necessariamente essere arricchiti dall'audio. Peraltro, è bene evidenziare che le immagini in questione evidenziano, senza alcun margine di dubbio, la pronuncia delle espressioni attribuite al Sig. Maran, non suscettibili della diversa interpretazione proposta dalla reclamante che, sul punto, avrebbe dovuto fornire prova adeguata in ossequio al principio *reus in excipiendo fit actor*.

Per questi motivi la C.S.A. respinge ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA F.C. CASERTANA S.R.L. EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. GIANNONE LUCA SEGUITO GARA CASERTANA/TARANTO DEL 14.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 25/DIV del 15.9.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 25/DIV del 15.9.2016 – ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara, per doppia ammonizione, al calciatore Giannone Luca.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Casertana/Taranto, disputato il 14.9.2016, il Giannone, ha avuto una condotta non regolamentare.

Avverso tale provvedimento la Società F.C. Casertana ha proposto reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36bis, comma 7 C.G.S., innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto spedito via PEC il 16.9.2016 alle ore 12:42.

L'art. 36bis, comma 7 C.G.S., riporta testualmente: *“Innanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale può essere richiesto il procedimento d'urgenza avverso le decisioni dei Giudici Sportivi a livello nazionale. In tal caso, il reclamo deve essere proposto entro le ore 12:00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del Giudice di prime cure”*.

Ciò premesso il proposto ricorso è irricevibile per tardività.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara irricevibile il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. di Caserta pervenuto oltre i termini.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 18 ottobre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio